

Avv. MICHELE D'AMBROSIO
NOTAIO

C.so Umberto I° n. 124 - Montesilvano (PE)
Tel. 085/8210875
michele.dambrosio@notariato.it

Via Venezia n.7 - Pescara (PE)
Tel. 085/4212433
www.dambrosionotaio.it



Repertorio n. 12266

Raccolta n. 8543

Avv. MICHELE D'AMBROSIO
NOTAIO

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di dicembre alle ore sedici e minuti trentaquattro

12 dicembre 2022 ore 16:34

In Pescara, Via Venezia n. 7.

Davanti me Avv. Michele D'Ambrosio, notaio in Montesilvano, iscritto al Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, è presente la signora: FASCIANO Sara, nata a Popoli (PE) il 12 ottobre 1991, codice fiscale FSC SRA 91R52 G878X, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'**Associazione "PUBBLICA ASSISTENZA BUSSI SOCCORSO" Organizzazione di Volontariato** in forma abbreviata **"P.A. BUSSI SOCCORSO O.d.V."**, con sede in Bussi sul Tirino (PE), Via Lungo Tirino n. 1, Codice Fiscale 90002950682

Detta comparente, cittadina italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea della detta associazione convocata in questo giorno luogo e ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) - adeguamento dello Statuto sociale giusta richiesta del Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio "Programmazione Sociale", Ufficio Terzo Settore, della Regione Abruzzo, al fine della "Trasmigrazione dei registri esistenti" ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (c.d. Riforma del Terzo Settore).

A ciò aderendo io Notaio constato e prendo atto che preliminarmente i presenti procedono all'elezione del Presidente dell'Assemblea che viene nominato, con il voto unanime, nella persona della medesima comparente, la quale dichiara che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto;
- la prima convocazione è andata deserta;
- è presente il Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione nella persona della medesima comparente;
- sono presenti in proprio o per delega, le cui deleghe sono conservate agli atti dell'associazione, n. 21 (ventuno) associati su n. 48 (quarantotto) aventi diritto di voto, e precisamente i signori: Palego Claudio, Vicari Diego, Marchini Lucia e la medesima signora Fasciano Sara, in proprio, ed i signori: Pezzi Domenico, Moretti Rosella Luciana, Melchiorre Paride, Grieco Nicola, Graziano Emilia, Di Carlo Sonia Maria, Cuzzi Alessio, Colicchia Valeria, Cipolletta Carlo, Biasello Carlo, Berarducci Giuseppe, De Vincentis Domenico, Salvatore Ilenia, Rubini Domenico, Vicari Cristian, Viscogliosi Pasqualino e Pozzi Francesco, per delega; assenti gli altri;
- gli associati risultano iscritti all'associazione da almeno un anno e sono in regola con il versamento delle quote associative;
- ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- sono presenti in proprio i Consiglieri signori Palego Claudio, Vicari Diego, Marchini Lucia e la medesima signora Fasciano Sara, comparente quale Presidente del Consiglio Direttivo;
- pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente

Firmato digitalmente da
MICHELE D'AMBROSIO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI TERAMO:80008950679

Estremi registrazione:
Reg.to a Pescara
Serie: 1T Numero:
14699 del
14/12/2022

prende la parola ed espone i motivi per cui si rende necessaria la modifica dello Statuto sociale a seguito delle richieste del Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio "Programmazione Sociale", Ufficio Terzo Settore, della Regione Abruzzo, al fine della "Trasmigrazione dei registri esistenti".

A tal fine risulta necessario modificare ed da integrare **gli articoli 4) - 6) e 12) dello Statuto** nei punti riguardanti rispettivamente "Scopi della Associazione", "Categorie di Associati" e "Assemblee".

Invita, pertanto, l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità degli aventi diritto, come constatato dal Presidente

delibera

- la modifica dell'articolo 4) dello Statuto sociale come segue:

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- g. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- h. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- i. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

DIVIETI E OBBLIGHI

- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni no-profit che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste;

- L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

- L'Associazione ha l'obbligo di osservare disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. A tal proposito l'associazione predisporrà regolamenti interni ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

- la modifica dell'articolo 6) dello Statuto sociale come segue:

ART.6 - Categorie degli associati- diritti e doveri

Possono essere associati dell'Associazione:

- non meno di 7 (sette) persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione per sesso, razza, idea, religione o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

- almeno 3 (tre) associazioni di promozione sociale;

- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Gli associati si distinguono in:

- Fondatori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

- Ordinari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

- Sostenitori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico, con diritto a partecipare alle riunioni assembleari con diritto di voto.

- Onorari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo Direttivo. Gli associati con qualifica di onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati.

Gli associati onorari possono partecipare alle riunioni assembleari con diritto di voto.

Non è possibile prevedere alcuna altra differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

- la modifica dell'articolo 12) dello Statuto sociale come segue:

ART. 12 – Assemblee

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto gli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione alternativamete mediante avviso affisso nella sede associativa, email, lettera. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Associazione ha l'obbligo di osservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto ai sensi della normativa vigente.

Per i soci minori il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. I so-

ci minori non possono ricoprire cariche sociali. A tal proposito l'associazione predisporrà regolamenti interni ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione stabilisce l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

Possono intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di voto, tutti gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) e di 5 (cinque) associati se supera la quota di 499 (quattrocentonovantanove) associati.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 24 comma 2 del Dlg.vo. 117/2017.

Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare i bilanci secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg.vo. 117/2017;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. eleggere i componenti dell'Organo di controllo;
5. eleggere i consiglieri, fra i quali verrà designato dal Consiglio Direttivo il Presidente con modalità definite in apposito regolamento interno;
6. stabilire le linee programmatiche delle attività dell'associazione;
7. approvare la relazione sull'attività dell'associazione presentata dal Consiglio Direttivo;
8. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua;
9. approvare le eventuali modifiche di Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei suoi membri;
10. ratificare le decisioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
11. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
12. approvare regolamenti interni e le loro variazioni;
13. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra gli associati un Segre-

tario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente in carica il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati e pubblicizzate agli associati dal Consiglio Direttivo con esposizione degli atti nella sede dell'Associazione e/o trasmissione per posta/email. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere comunicata a tutti gli associati per iscritto con lettera semplice, oppure con posta elettronica certificata oppure con semplice posta elettronica, oppure affissa alla bacheca dell'Associazione, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è convocata ai sensi dello Statuto dal Presidente in carica almeno 60 giorni prima della data stabilita per le elezioni. La riunione si tiene presso la sede legale della Associazione o presso altra sede stabilita dal Consiglio Direttivo. Ferme restando le modalità e i termini di convocazione ai sensi dello Statuto, ulteriore comunicazione ufficiale della convocazione viene affissa nella bacheca dell'Associazione e/o pubblicata sulla home page del sito della associazione.

L'Assemblea degli associati delibera validamente a maggioranza, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentanti.

È ammessa la delega scritta dall'associato a farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun associato non può avere più di tre deleghe. Per essere valide, tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti associati in regola con il pagamento della quota associativa.

E' consentito l'intervento in assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità, mediante mezzi di telecomunicazione che può riguardare una frazione o la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il Segretario verbalizzante o il Notaio, unitamente alla o alle persone indicate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona, sempre che tale incarico non venga affidato al Segretario verbalizzante o al Notaio. E' consentito lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione audio-video conferenza, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubbli-

ca. Se l'Assemblea per motivi emergenziali si dovesse svolgere con tutti i partecipanti in audio video conferenza, risulta irrilevante nell'avviso di convocazione, indicare il luogo di convocazione.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" il nuovo testo dello Statuto, o-messane la lettura per espressa richiesta di parte.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciassette e minuti ventotto del predetto giorno.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente che da me interpellata lo approva.

E' stato dattiloscritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed occupa pagine tredici e fin qui della quattordicesima di quattro fogli, viene sottoscritto e firmato a margine dei fogli intermedi alle ore diciassette e minuti trentacinque ed è scritto per poche aggiunte di mio pugno.

Firmato in originale in calce e a margine di ciascun foglio intermedio:

Sara Fasciano - Michele D'Ambrosio notaio

ALLEGATO “A” Raccolta n. 8543

STATUTO

"PUBBLICA ASSISTENZA BUSSI SOCCORSO

Organizzazione di Volontariato" - in forma abbreviata "P.A. BUSSI

SOCCORSO O.d.V."

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile è costituita, con sede legale nel Comune di Bussi sul Tirino (PE), "PUBBLICA ASSISTENZA BUSSI SOCCORSO Organizzazione di Volontariato" - in forma abbreviata "P.A. BUSSI SOCCORSO O.d.V." organizzazione di volontariato, operante nei settori socio-sanitario, sociale, educativo, culturale, della ricerca scientifica e di protezione civile. Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successive disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "O.d.V.". In concomitanza dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la denominazione dell'Associazione potrà contenere anche l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS ai sensi dell'art.12 del Dlg.vo 117/2017.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Bussi sul Tirino (Pe) Via Lungo Tirino n. 1. L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del Comune di Bussi sul Tirino (Pe). Inoltre, è prevista la possibilità di creare sezioni in ogni luogo.

Articolo 3 - Durata e carattere dell'Associazione

	L'Associazione ha durata illimitata, ha carattere democratico e volontario,	
	non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, ed è costituita con finalità e-	
	sclusivamente di solidarietà sociale, umanitarie, scientifiche, culturali e di	
	protezione civile.	
	Articolo 4 - Scopi dell'Associazione	
	L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volon-	
	tario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solida-	
	rietà e pluralismo. L'Associazione è una libera aggregazione di persone che	
	esercita l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale relative al-	
	lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza	
	scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste	
	dall'art. 5 del Dlgs.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 a favore	
	degli associati, perseguendo l'attività, in attesa della piena operatività della	
	riforma del terzo settore, quale già onlus iscritta all'anagrafe unica in data 7	
	dicembre 2016 protocollo 20341, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legisla-	
	tivo n. 460 del 1997 qui di seguito riportata mediante i corrispondenti nume-	
	ri della norma:	
	1-assistenza sociale e socio-sanitaria;	
	Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successi-	
	ve disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella	
	denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al	
	pubblico, la locuzione "O.d.V.". In concomitanza dell'operatività del RUNTS	
	(Registro Unico del Terzo Settore) la denominazione dell'Associazione	
	potrà contenere anche l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo	
	ETS ai sensi dell'art.12 del Dlgs.vo 117/2017.	

	L'Associazione ai sensi dell'art. 5 del Dlgs.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179	
	del 3-08-2017 intende operare nei seguenti settori di attività generale defini-	
	ti dalle seguenti lettere individuate dalla norma, prevalentemente in favore	
	di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri	
	associati o delle persone aderenti agli enti associati:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge	
	8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio	
	dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del	
	6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività cultura-	
	li di interesse sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e ri-	
	ciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesag-	
	gio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive	
	modificazioni;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-	
	resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-	

	rale di cui al presente articolo;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.	
	Potrà svolgere, secondo criteri e limiti che saranno definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le attività secondarie e strumentali diverse da quelle generali elencate dall'art. 5 e previste dall'art. 6 del Dlgs.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017.	
	Nello specifico l'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate e per meglio descrivere le caratteristiche delle attività istituzionali, secondarie e strumentali, informa che le attività sono svolte da promotori, sostenitori, animatori, interlocutori, ed espletate per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale di interesse generale.	
	L'Associazione è un ente morale, con finalità esclusive di solidarietà sociale ed opera, in particolare, nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria, della protezione civile, svolta direttamente, ovvero svolta con altre organizzazioni con analoghe finalità e in collaborazione con Aziende	

	Sanitarie, Ospedali, Università, Enti di ricerca e Fondazioni.	
	L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile,	
	sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della	
	solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale	
	anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela	
	e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.	
	L'Associazione assume in particolare il compito di:	
	a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare	
	e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;	
	b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi	
	ed individuali attraverso i valori della solidarietà;	
	c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei	
	progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;	
	d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva	
	dei cittadini;	
	e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla	
	gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita	
	culturale e morale delle persone e della collettività;	
	f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale,	
	sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;	
	assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme	
	innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;	
	g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di	
	volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli	
	obiettivi previsti dal presente statuto.	

	Art. 4 - Attività	
	Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle	
	seguenti attività di interesse generale:	
	a. Interventi e prestazioni sanitarie;	
	b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;	
	c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;	
	d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;	
	e. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché	
	attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	f. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la	
	protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti	
	sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e	
	pubbliche amministrazioni;	
	g. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi	
	finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente	
	e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	h. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria	
	memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del	
	patrimonio documentale;	
	i. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo	
	studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro	
	soddisfacimento;	

	l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti	
	al precedente punto;	
	m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali,	
	anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e,	
	comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;	
	n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed	
	accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS	
	nazionale;	
	o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della	
	nonviolenza e della difesa non armata;	
	p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché	
	delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;	
	q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;	
	r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.	
	L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo	
	Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate	
	purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e li-	
	miti definiti con apposito Decreto ministeriale.	
	L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la	
	richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva -	
	al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	con il pubblico.	
	L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione	
	del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumen-	

	to utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collabora-	
	zione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzio-	
	ni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.	
	Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione si avvale preva-	
	lentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	DIVIETI E OBBLIGHI	
	- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad ecce-	
	zione di quelle ad esse direttamente connesse;	
	- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di ge-	
	stione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione,	
	a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge	
	o siano effettuate a favore di altre organizzazioni no-profit che per legge,	
	statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,	
	in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo	
	di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,	
	n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione	
	nelle attività istituzionali statutariamente previste;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di osservare disciplina uniforme del rapporto	
	associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rap-	
	porto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della parteci-	
	pazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il	

	diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regola-	
	menti e la nomina degli organi direttivi. A tal proposito l'associazione predi-	
	sporrà regolamenti interni ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza	
	dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.	
	Art.5 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, en-	
	trate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statu-	
	taria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	1. quote associative;	
	2. contributi pubblici e privati;	
	3. donazioni e lasciti testamentari;	
	4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;	
	5. rendite patrimoniali;	
	6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del Dlgs.vo. 117/2017;	
	7. proventi di attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Dlgs.vo. 117	
	del 3 luglio 2017;	
	8. contributi degli associati annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'As-	
	sociazione;	
	9. contributi dei Sostenitori;	
	10. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, desti-	
	nati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'in-	
	cremento del patrimonio;	
	11. eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti all'attività di gestione, di	

	promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Asso-	
	ciazione;	
	12. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, desti-	
	nati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'in-	
	cremento del patrimonio;	
	13. fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a	
	norma di legge.	
	L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avan-	
	zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi so-	
	ciali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento indivi-	
	duale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiega-	
	ti esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad	
	esse direttamente connesse. L'Associazione può esercitare attività di rac-	
	colta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la ri-	
	chiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto	
	dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
	e con il pubblico. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di eserci-	
	zio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi	
	eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibi-	
	lizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e	
	separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparen-	
	te le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.	
	ART.6 - Categorie degli associati- diritti e doveri	

	Possono essere associati dell'Associazione:	
	- non meno di 7 (sette) persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limi-	
	tazione di ammissione per sesso, razza, idea, religione o di condizione eco-	
	nomica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spi-	
	rito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento	
	delle finalità previste dal presente Statuto;	
	- almeno 3 (tre) associazioni di promozione sociale;	
	- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro	
	numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle as-	
	sociazioni di promozione sociale aderenti.	
	Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effet-	
	tività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa	
	non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al reces-	
	so.	
	Gli associati si distinguono in:	
	- Fondatori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che hanno fondato	
	l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.	
	- Ordinari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le fi-	
	nalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli	
	scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.	
	- Sostenitori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le	
	finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuta-	
	ri mediante contributi e sostegno economico, con diritto a partecipare alle	
	riunioni assembleari con diritto di voto.	
	- Onorari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche alle quali l'Associazio-	

	ne deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordi-	
	naria dei soci su proposta dell'Organo Direttivo. Gli associati con qualifica	
	di onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo	
	di tutti i diritti degli altri tipi di associati.	
	Gli associati onorari possono partecipare alle riunioni assembleari con drit-	
	to di voto.	
	Non è possibile prevedere alcuna altra differenza di trattamento fra asso-	
	ciati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	ART. 7 – Requisiti degli associati. Criteri di ammissione ed esclusione	
	dei soci	
	Sono associati effettivi individuali coloro che abbiano interesse alle attività	
	dell'associazione sulle discipline previste dallo statuto. L'ammissione all'As-	
	sociazione è deliberata dall'Assemblea su parere favorevole del Consiglio	
	Direttivo, secondo procedure e requisiti stabiliti dal regolamento interno.	
	La deliberazione di ammissione è comunicata all'associato e annotata sul li-	
	bro degli associati.	
	La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volon-	
	tarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimis-	
	sioni da associato devono essere presentate per iscritto all'Organo Diretti-	
	vo.	
	L'espulsione è prevista:	
	- quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e	
	di eventuali regolamenti;	
	- quando l'associato si renda moroso nel pagamento della quota associati-	
	va;	

	- quando l'associato ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative;	
	- quando l'associato manchi di partecipare senza motivo alle assemblee degli associati, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle assemblee.	
	Le controversie relative dovranno essere segnalate e motivate al Collegio dei Probiviri (se nominato) che provvederà a convocare gli interessati e a dirimere le dispute, se possibile, bonariamente secondo le procedure definite dal regolamento interno dell'Associazione se approvato dall'Assemblea.	
	La perdita per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. In ogni caso le controversie saranno risolte secondo quanto previsto dalla legge.	
	Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.	
	ART. 8 – Diritti e doveri degli associati	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggiorenni);	
	- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di co-	

	municaZIONI ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque	
	tecnologicamente avanzati;	
	- frequentare le sedi dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazio-	
	ne;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e delibera-	
	zioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento	
	e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Di-	
	rettivo.	
	ART.9 - Volontari	
	I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, met-	
	tendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività	
	deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lu-	
	cro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari	
	devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svol-	
	gimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso	
	i terzi. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppu-	
	re dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione	

	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività pre-	
	stata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spe-	
	se sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto	
	previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. La qua-	
	lità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro su-	
	bordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'as-	
	sociazione.	
	ART.10 - Lavoratori	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle presta-	
	zioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai	
	fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento	
	delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'at-	
	tività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del	
	numero degli associati. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Dlgs. n.	
	117/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può superio-	
	re al rapporto uno a otto calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.	
	ART. 11 - Organi dell'Associazione	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente e Vice Presidente;	
	f) il Segretario (se nominato);	
	g) il Tesoriere (se nominato);	
	h) il Comitato Scientifico (se nominato);	
	i) l'Organo di controllo (se nominato);	

	l) il Collegio dei Probiviri (se nominato).	
	Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.	
	ART. 12 – Assemblee	
	L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.	
	Hanno diritto di voto gli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.	
	La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione alternativamente mediante avviso affisso nella sede associativa, email, lettera. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.	
	L'Associazione ha l'obbligo di osservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto ai sensi della normativa vigente.	
	Per i soci minori il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. I so-	

	ci minori non possono ricoprire cariche sociali. A tal proposito l'associazio-	
	ne predisporrà regolamenti interni ispirati a principi di democrazia e di ugua-	
	glianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.	
	L'Associazione stabilisce l'intrasmissibilità della quota o contributo associati-	
	vo.	
	Possono intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di	
	voto, tutti gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote asso-	
	ciative; a ciascun associato spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento	
	per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato.	
	Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associa-	
	ti se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento)	
	e di 5 (cinque) associati se supera la quota di 499 (quattrocentonovantano-	
	ve) associati.	
	Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più	
	voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti,	
	in applicazione dell'art. 24 comma 2 del Dlg.vo. 117/2017.	
	Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.	
	Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per al-	
	zata di mano, per appello nominale o con voto segreto.	
	All'Assemblea spettano i seguenti compiti:	
	IN SEDE ORDINARIA:	
	1. approvare i bilanci secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg.vo.	
	117/2017;	
	2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;	
	3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisio-	

	ne legale dei conti;	
	4. eleggere i componenti dell’Organo di controllo;	
	5. eleggere i consiglieri, fra i quali verrà designato dal Consiglio Direttivo il	
	Presidente con modalità definite in apposito regolamento interno;	
	6. stabilire le linee programmatiche delle attività dell'associazione;	
	7. approvare la relazione sull'attività dell'associazione presentata dal Consi-	
	glio Direttivo;	
	8. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua;	
	9. approvare le eventuali modifiche di Statuto proposte dal Consiglio Diretti-	
	vo o da almeno un terzo dei suoi membri;	
	10. ratificare le decisioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo;	
	11. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e pro-	
	muovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
	12. approvare regolamenti interni e le loro variazioni;	
	13. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse	
	generale posto all’ordine del giorno.	
	IN SEDE STRAORDINARIA:	
	1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell’As-	
	sociazione e ratificare l’eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a	
	chi esso andrà destinato;	
	2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interes-	
	se generale posto all’ordine del giorno.	
	L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o	
	in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra gli associati un Segre-	

	tario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la	
	presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualun-	
	que sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea ordinaria delibera	
	validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioran-	
	za del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del gior-	
	no. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un gior-	
	no.	
	L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente in carica il quale no-	
	mina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'As-	
	semblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno	
	due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei	
	presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione	
	del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associa-	
	ti. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel	
	libro dei verbali delle Assemblee degli associati e pubblicizzate agli associa-	
	ti dal Consiglio Direttivo con esposizione degli atti nella sede dell'Associa-	
	zione e/o trasmissione per posta/email. L'Assemblea è convocata dal Consi-	
	glio Direttivo, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.	
	La convocazione deve essere comunicata a tutti gli associati per iscritto	
	con lettera semplice, oppure con posta elettronica certificata oppure con	
	semplice posta elettronica, oppure affissa alla bacheca dell'Associazione,	
	con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.	
	L'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti del Consiglio Di-	
	rettivo è convocata ai sensi dello Statuto dal Presidente in carica almeno 60	
	giorni prima della data stabilita per le elezioni. La riunione si tiene presso la	

	sede legale della Associazione o presso altra sede stabilita dal Consiglio Di-	
	rettivo. Ferme restando le modalità e i termini di convocazione ai sensi del-	
	lo Statuto, ulteriore comunicazione ufficiale della convocazione viene affis-	
	sa nella bacheca dell'Associazione e/o pubblicata sulla home page del sito	
	della associazione.	
	L'Assemblea degli associati delibera validamente a maggioranza, in prima	
	convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioran-	
	za degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli	
	associati presenti o rappresentanti.	
	È ammessa la delega scritta dall'associato a farsi rappresentare da un altro	
	associato. Ciascun associato non può avere più di tre deleghe. Per essere	
	valide, tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti associati in regola	
	con il pagamento della quota associativa.	
	E' consentito l'intervento in assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità,	
	mediante mezzi di telecomunicazione che può riguardare una frazione o la	
	totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, fermo re-	
	stando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il	
	Segretario verbalizzante o il Notaio, unitamente alla o alle persone indicate	
	dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona,	
	sempre che tale incarico non venga affidato al Segretario verbalizzante o al	
	Notaio. E' consentito lo svolgimento della riunione assembleare con l'inter-	
	vento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione au-	
	dio-video conferenza, potendosi in tal caso redigere successivamente il ver-	
	bale assembleare, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, op-	
	pure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubbli-	

	ca. Se l'Assemblea per motivi emergenziali si dovesse svolgere con tutti i	
	partecipanti in audio video conferenza, risulta irrilevante nell'avviso di con-	
	vocazione, indicare il luogo di convocazione.	
	ART. 13- Organo Direttivo e rappresentanza legale	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed	
	è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da 3 a 7 membri.	
	I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche asso-	
	ciate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile	
	riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e possono essere revo-	
	cati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezio-	
	ne del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il pri-	
	mo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contempora-	
	nee della metà più uno dei suoi componenti.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente quale rappresen-	
	tante legale dell'Associazione, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presi-	
	dente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'e-	
	sercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Di-	
	rettivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per e-	
	ventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioran-	
	za dei presenti.	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed	
	in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti	
	che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni	
	del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo	

	ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente	
	successiva che egli dovrà contestualmente convocare.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertan-	
	to le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscrit-	
	te nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i ter-	
	zi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli	
	atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire	
	ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o catego-	
	rie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio direttivo predi-	
	spongono per sottoporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno	
	dei soci dell' Associazione e altri regolamenti ritenuti necessari, le modalità	
	di attuazione del presente statuto e le eventuali modifiche dello stesso; val-	
	gono le disposizioni dei Regolamenti in ordine alla deontologia, alle proce-	
	dure disciplinari e in merito alla radiazione dei soci ordinari, sostenitori e o-	
	norari.	
	In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approva-	
	te dall'Assemblea;	
	- predisporre i bilanci secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg.vo.	
	117/2017 e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al	
	raggiungimento delle soglie di legge;	
	- nominare Presidente e Vicepresidente;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la pro-	

	grammazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associa-	
	zione o ad essa affidati;	
	- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti	
	all'Assemblea degli associati;	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno. Le convocazioni	
	debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni	
	prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avvi-	
	so deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della sedu-	
	ta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggio-	
	ranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza asso-	
	luta dei presenti.	
	I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un Segre-	
	tario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono	
	inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,	
	tenuto a cura dello stesso organo.	
	Tutti i componenti del Consiglio Direttivo della Associazione durano in cari-	
	ca quattro anni. Qualora se ne ravvisi la necessità, sono consentite adunan-	
	ze del Consiglio Direttivo, mediante mezzi di telecomunicazione con parteci-	
	pazione a distanza di alcuni o della totalità dei partecipanti alla riunione, po-	
	tendosi in tal caso redigere successivamente il verbale, con la sottoscrizio-	

	ne del Presidente e del Segretario. Se il Consiglio Direttivo per motivi emer-	
	genziali si dovesse svolgere con tutti i partecipanti in audio video conferen-	
	za, risulta irrilevante nell'avviso di convocazione, indicare il luogo di convo-	
	cazione. Ai componenti del Consiglio Direttivo, non può essere attribuito al-	
	cun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	ART. 14 - Presidente e Vice Presidente	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i pote-	
	ri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa. Gli atti di straordinaria	
	amministrazione sono di competenza del Consiglio Direttivo il quale può de-	
	legare il Presidente e/o il Vice-Presidente per l'esecuzione degli atti dal me-	
	desimo deliberati.	
	Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e gli altri organismi	
	della Associazione.	
	Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dal Consiglio Direttivo e	
	altri organismi della Associazione e provvede ai rapporti con gli enti, le auto-	
	rità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occor-	
	ra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia	
	il buon andamento amministrativo della Associazione, cura l'osservanza del-	
	lo statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in	
	caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica	
	del Consiglio Direttivo.	
	In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vi-	
	ce-Presidente.	
	Art. 15 - Segretario	

	Se nominato, il Segretario coadiuva il Presidente in carica nell'organizzazio-	
	ne delle attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua	
	approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con	
	gli associati ed informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo	
	sulle questioni di maggior rilievo. È il consegnatario dell'archivio dei documenti societari e tiene l'elenco aggiornato degli associati. Il Segretario viene	
	eletto da Consiglio Direttivo tra i propri componenti.	
	Articolo 16 – Tesoriere	
	Se nominato, il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione e prepara i bilanci, che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere	
	viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.	
	Art. 17 - Il Comitato Scientifico	
	Se nominato, è' eletto, anche fra non associati, e si compone di tre membri, affianca il Comitato Direttivo nel promuovere le attività sociali e scientifiche	
	concordandone l'organizzazione e lo svolgimento. Il Comitato Scientifico ha	
	l'obbligo di verificare e controllare la qualità delle attività svolte.	
	Art. 18 - Organo di Controllo	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e quando l'Assemblea degli Associati ne ravvisa la	
	necessità/opportunità. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello	

	statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con rife-	
	rimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualo-	
	ra applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare i-	
	noltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del Dlgs. n.	
	117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è co-	
	stituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo	
	esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale e in qualsiasi momento possono procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, possono	
	chiedere all'Organo Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali	
	o su determinati affari. L'Organo di controllo può assistere alle riunioni	
	dell'Organo Direttivo. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo conta-	
	bile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nomi-	
	nare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro. L'Organo di controllo dura in carica 4 anni e può esse-	
	re riconfermato.	
	Art. 19- Il Collegio dei Probiviri	
	E' composto da tre membri anche non soci, è nominato dall'assemblea,	
	dura in carica un quadriennio ed è rinnovabile di quadriennio in quadrien-	
	nio; ha il compito di dirimere eventuali controversie tra i soci e fra questi e	
	l'Associazione secondo le procedure stabilite dal regolamento interno.	
	ART. 20 - Libri Sociali	
	L'Associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	

	- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale	
	tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono es-	
	sere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Con-	
	siglio Direttivo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a	
	cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi asso-	
	ciativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa ri-	
	chiesta scritta al Legale rappresentante dell'Associazione che potrà autoriz-	
	zare la consultazione diretta e l'eventuale domanda di copie o estratti a pro-	
	prie spese.	
	I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico.	
	ART. 21 - Bilancio e Utili	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro	
	centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presiden-	
	te del Consiglio Direttivo il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'As-	
	semblea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore	
	secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg.vo.. 117/2017. Tuttavia si di-	
	spongono un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non su-	
	periore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono parti-	
	colari esigenze. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla	
	legge deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito in-	
	ternet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo at-	

	tribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e dall'Organo di controllo, ai diri-	
	genti e agli associati. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite	
	dalla legge deve redigere il bilancio sociale unitamente alla relativa informa-	
	tiva sociale, depositarlo presso il Registro unico del terzo settore e pubbli-	
	carlo nel proprio sito internet. E' fatto divieto di distribuire anche in modo in-	
	diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che	
	la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventua-	
	le avanzo di gestione dovrà essere destinato ad incremento del patrimonio	
	per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali.	
	Articolo 22 - Decadenza carica sociale	
	Ove un associato effettivo eletto ad una carica sociale decada dall'Associa-	
	zione viene sostituito dal socio effettivo che, nella graduatoria delle elezioni	
	per la stessa carica, abbia avuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.	
	Articolo 23 - Requisiti di onorabilità e conflitto d'interesse.	
	I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito	
	sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Asso-	
	ciazione.	
	Devono inoltre dichiarare o regolare eventuali conflitti d'interesse tramite ap-	
	posita dichiarazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 2-2-2017 Rep. Atti	
	N14/CSR e della Determinazione A.N.A.C. del 3 agosto 2016, n. 831 "De-	
	terminazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione	
	2016".	
	Articolo 24 - Decadenza per inadempienze ed obblighi.	
	Ogni associato, o componente degli organi sociali, o qualsiasi componente	
	di incarichi elettivi o nominativi può decadere dall'incarico stesso nel caso	

	commetta gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o	
	per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggia-	
	no l'Associazione e gli associati.	
	Decade, inoltre, dalla qualità di associato chi:	
	a) presenti comunicazione scritta di dimissioni;	
	b) ometta di pagare la quota associativa annuale e non vi provveda dopo	
	comunicazione di sollecito;	
	c) non possenga più i requisiti per i quali è stata accettata la relativa doman-	
	da di ammissione;	
	Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Con-	
	siglio Direttivo, specificandone le motivazioni.	
	L'associato decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione, condiziona-	
	ta al pagamento delle quote maturate non pagate, sino ad un importo mas-	
	simo di due annualità.	
	La decadenza avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere	
	del Collegio dei Probiviri.	
	Nel caso il posto resosi vacante fosse di tipo elettivo, subentrerà nella cari-	
	ca il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del mandato del	
	soggetto che sostituisce.	
	L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che	
	per gravi motivi.	
	Art. 25 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle	
	relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro Fon-	
	datori e Sostenitori, da o contro i componenti dell'Organo Direttivo, da o	

	contro i componenti dell'Organo di controllo (se nominati), da o contro i Li-	
	quidatori, in cui sia comunque parte l'Associazione o un suo associato o un	
	membro di un suo Organo, dovranno essere oggetto di un tentativo di Me-	
	diazione da attuarsi mediante l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei	
	Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. Ogni controversia	
	non risolta mediante Mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà de-	
	voluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre)	
	arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presi-	
	dente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei	
	Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. La parte che vorrà	
	sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con	
	lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti)	
	giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in	
	cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscen-	
	za, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede	
	presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed	
	Esperti Contabili di Pescara ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con	
	la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irri-	
	tuale.	
	ART. 26 – Estinzione o Scioglimento	
	L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea	
	Straordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale no-	
	minerà anche i liquidatori scelti anche fra i non associati. Le deliberazioni	
	prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti, astenuti.	
	Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazio-	

	ni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo	
	ai sensi dell'art.9 del Dlgo 117/2017 dell'Ufficio del Registro Unico Nazio-	
	nale del Terzo Settore o altro Organismo competente eventualmente previ-	
	sto dalla normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla leg-	
	ge, ad altri Enti del Terzo settore o ad Associazioni che perseguano la pro-	
	mozione e lo sviluppo dell'attività sociale e socio-sanitaria, sportiva, cultura-	
	le ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, o in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso dall'Ufficio Statale del RUNTS	
	(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro 30 giorni dalla data di ri-	
	cezione della richiesta che l'associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto	
	Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni	
	previste dal Dlgo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende re-	
	so positivamente (silenzio assenso). Gli atti di devoluzione del patrimonio	
	residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.	
	ART. 27 - Clausola di salvaguardia	
	In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fi-	
	ne di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del	
	Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorre-	
	ranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla	
	medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompati-	
	tibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.	
	ART. 28 - Disposizioni Finali	
	Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgo-	
	no, in quanto applicabili, le attuali disposizioni previste dalle norme civilisti-	
	che e fiscali in vigore per le Associazioni di promozione sociale ed associa-	

[illegible]

[illegible]